



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

3 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti
dott. Andrea Lama
dott. Carmela Italiano

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel reclamo ex art. 825, IV comma c.p.c. iscritto al n. r.v.g. **583/2025** promosso da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1),
con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI ANDREA (CF C.F._1), e dell'avv.
PROIETTO FRANCESCA (C.F._2)

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 C.F. C.F._3),
con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO (C.F. C.F._4
Controparte_2 con sede in Lussemburgo (CF P.IVA_2)

RECLAMATI

CONCLUSIONI

Per Parte_1 “- accertata la formale irregolarità del Lodo, annullare il Decreto emesso in data 21 luglio 2025 dal Tribunale di Bologna, con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stesso. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.

Per Controparte_1 : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'istanza per la sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale proposta ai sensi dell'art.830, ultimo comma, c.p.c. dalla società Parte_1 in quanto illegittima, infondata e non provata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento”.

IN FATTO

1. Controparte_1 e CP_2 (“ CP_3 ”) depositavano ricorso ex art. 810 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo la nomina del collegio arbitrale per sentire: a) l'annullamento della delibera assembleare emessa da Parte_1 in data 27.1.2023, con la quale era stato revocato l'ing. Controparte_1 dalla carica di Presidente del c.d.a. e di amministratore della suddetta società; b)

l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca dell'ing. **Controparte_1** con conseguente condanna di **Parte_1** al risarcimento dei danni.

La domanda veniva formulata in ragione della specifica clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale della **Parte_1** all'art. 43.

2. Con decreto del 29.8.2023 il Presidente del Tribunale di Bologna- Sezione Specializzata in materia di impresa – nominava gli arbitri del Collegio, che si costituiva alla riunione del 3.10.2023; in tale data, una volta definite le modalità di funzionamento del procedimento arbitrale, le parti, su invito del Collegio, autorizzavano il mutamento del procedimento arbitrale, con riguardo alla domanda di accertamento circa l'insussistenza della giusta causa di revoca, da irrituale secondo equità a rituale secondo diritto ai sensi dell'art. 838 *quater* c.p.c., sottoscrivendo il relativo verbale.

Con successiva memoria di costituzione, **Parte_1** lamentava come, ai sensi della clausola compromissoria poc'anzi menzionata, non fosse nel potere delle parti quello di mutare la natura dell'arbitrato, a tal fine necessitandosi di una modifica dell'atto costitutivo, con voto dei soci a maggioranza qualificata.

3. In data 23.5.2025 il Collegio Arbitrale comunicava via pec il **Pt_2** con cui respingeva la domanda di annullamento della delibera e accertava l'insussistenza di una giusta causa nella revoca dell'ing. **CP_1** con conseguente condanna della **Parte_1** a risarcire la complessiva somma di € 87.500,00.

Per quanto di interesse ai nostri fini, il Collegio rigettava l'eccezione preliminare proposta da **Parte_1** [...] con la quale la società lamentava la mutata natura dell'arbitrato, ritenendo che le parti in causa disponessero di tale potere, considerato che: a) se le parti hanno il potere di sottrarre un giudizio alla competenza degli arbitri in favore della di quella del giudice ordinario, *a fortiori* hanno quello di derogare alla clausola compromissoria statutaria; b) ciò derivi dalla natura del diritto preteso, che nel caso di specie era disponibile, trattandosi di risarcimento dei danni; c) sussistevano esigenze di economia processuale, poiché, se si fosse accolta l'eccezione di **Parte_1** si sarebbe assoggettato il procedimento arbitrale a una sorta di “doppio binario”, rituale e secondo diritto per la domanda di impugnativa, stante la specifica prescrizione di cui all'art. 838 *quater* c.p.c., e irrituale secondo equità per la domanda di accertamento.

4. Con decreto del 21.7.2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato esecutivo il predetto Lodo Arbitrale.

5. Avverso tale decreto propone reclamo ex art. 825, IV comma c.c. **Parte_1** lamentando che il Tribunale, in sede di omologa, avrebbe dovuto avvedersi della palese nullità del **Pt_2** di conseguenza non dichiarandolo esecutivo.

6. Si è costituito **Controparte_1**, chiedendo il rigetto del reclamo.

7. La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2026.

IN DIRITTO

9. Con l'unico motivo di reclamo, **Parte_1** chiede la revoca del decreto del 21.7.2025 con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato esecutivo il Lodo Arbitrale del 23.5.2025.

In particolare, il reclamante deduce che il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto negare l'esecutorietà del **Pt_2** poiché, dalla semplice lettura della clausola compromissoria statutaria (art. 43) posta a fondamento del procedimento arbitrale, emergeva che la controversia doveva essere decisa mediante arbitrato irrituale e secondo equità, e non già mediante arbitrato rituale e secondo diritto; tale circostanza avrebbe dovuto portare il Tribunale a negare l'esecutorietà, posto che, com'è noto, il Lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale è insuscettibile di essere omologato.

10. Il reclamo è fondato.

Si rileva che con la sentenza n. 1956/2026, pubblicata in data 27.8.2026, questa Corte ha dichiarato la nullità parziale del Lodo Arbitrale oggetto della presente controversia, segnatamente nella parte relativa all'accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di revoca di **Controparte_1** e alla conseguente condanna della **Parte_1** al risarcimento del danno.

Sul punto, la predetta sentenza ha affermato che *“non è condivisibile la decisione cui è pervenuto il collegio arbitrale, le cui argomentazioni non hanno valorizzato la natura societaria dell'arbitrato, non tenendo conto del fatto che la clausola compromissoria in questione è inserita nello statuto della società, così assoggettandosi al suo regime... In particolare, non assume rilievo la natura disponibile del diritto preteso dal **CP_1** bensì la sua specifica modalità, che lo statuto sociale ha individuato nella devoluzione a un collegio arbitrale, che giudichi in via irrituale e secondo equità. Ebbene, la deroga della scelta a favore dell'arbitrato irrituale può essere effettuata unicamente tramite la modificazione dell'atto costitutivo, da approvarsi “dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale”, come espressamente previsto dall'art. 43 dello statuto sociale, e tale specifica previsione statutaria non può essere superata tramite il mero richiamo a esigenze di economia processuale o al preteso rafforzamento delle tutele (asseritamente più garantito dal giudizio secondo diritto piuttosto che da quello secondo equità), dal momento che un tale risultato si porrebbe in palese contrasto con quanto disposto dallo statuto, nel quale si sono evidentemente volute privilegiare diverse esigenze”*.

Si evidenzia che il Tribunale, nel provvedere sull'istanza, avrebbe potuto avvedersi che la controversia, limitatamente alla domanda di accertamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca con contestuale condanna al risarcimento dei danni, si sarebbe dovuta decidere in via irrituale secondo equità, come prescritto dalla clausola compromissoria; invero, il controllo di regolarità demandato al

giudice ai sensi dell'art. 825 c.p.c. impone la verifica della sussistenza dei presupposti necessari affinché il lodo possa essere dichiarato esecutivo, tra cui la sua riconducibilità ad un procedimento di arbitrato rituale.

In tal senso, l'unica modalità che avrebbe consentito al collegio arbitrale di poter decidere in via rituale secondo diritto era quella prevista dal già menzionato art. 43 dello statuto sociale della *Parte_1* ossia tramite approvazione dei soci rappresentativi di almeno due terzi del capitale sociale, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso di specie.

11. Pertanto, dall'accoglimento del reclamo deriva la revoca del decreto limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l'esecutività del capo del Lodo pronunciatosi sulla domanda di accertamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca con contestuale risarcimento dei danni, proposta da *CP_1* nei confronti di *Parte_1*

12. In considerazione dell'esito del presente ricorso, *Controparte_1* va condannato a rifondere le relative spese di lite alla parte resistente.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del reclamo, revoca il decreto del 21.7.2025 del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha dichiarato esecutivo il capo del Lodo relativo alle domande proposte da *Controparte_1*

Condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese di lite presente ricorso, che liquida in € 1.417,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Bologna, il giorno 21.7.2026

La Presidente rel.est.

dott.ssa Manuela Velotti